

Storia conflittuale di tre boschi montani : appennino ligure, Alpi marittime, Alpi lepontine

Autor(en): **Beltrametti, Giulia**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Histoire des Alpes = Storia delle Alpi = Geschichte der Alpen**

Band (Jahr): **19 (2014)**

PDF erstellt am: **22.05.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-583369>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Storia conflittuale di tre boschi montani

Appennino ligure, Alpi marittime, Alpi lepine

Giulia Beltrametti

Zusammenfassung

Auseinandersetzungen um das Holz in drei Bergregionen.

Ligurischer Apennin, Seealpen, Lepontinische Alpen

Die Bewirtschaftung der Wälder macht die unklar markierte Grenze zwischen Privateigentum und Gemeinbesitz sichtbar. Die historische Analyse dreier Gebirgsregionen zeigt auf, dass sich die Nutzungsrechte oftmals überschneiden und entsprechend Gegenstand zahlloser Verhandlungen waren. Es war – dies eine mögliche Schlussfolgerung – diese unklar definierte Zuständigkeit für den Wald, die erst die Etablierung einer nachhaltigen, sozialen Ordnung ermöglichte und damit ein dynamisches Gleichgewicht schuf zwischen dem sozialen Wettbewerb und dem fairen Zugang zur Ressource Wald.

«La storia delle foreste, in altri termini, è troppo complessa per lasciarsi rinchiudere in una semplice antitesi tra due tipi di consuetudini agrarie o di mentalità collettiva, e, se pure i problemi specificamente giuridici non sono tutto, sarebbe tuttavia un grave pericolo passarli sotto silenzio in questa questione».¹ Partendo da questa citazione di Bloch mi propongo di ricostruire storicamente tre casi di aree boschive montane usando come fonte principale le carte di una particolare istituzione che in Italia, a partire dai tardi anni Venti del Novecento, si è occupata di riordinare le questioni legate agli usi collettivi delle risorse: il Commissariato per la liquidazione degli usi civici, magistratura nata nel 1927 per volontà del governo fascista. La mia intenzione è quella appunto di soffermarmi sui problemi specificamente giuridici (o me-

glio giurisdizionali) che interessano l'accesso alle risorse boschive collettive, e di utilizzarne le categorie per tentare un'interpretazione in chiave sociale. Attraverso la lettura delle carte di questo specifico e ricco archivio contemporaneo, i cui fascicoli presentano una sedimentazione documentaria molto interessante, a cui accennerò nella presentazione dei casi di studio, vorrei far emergere le dinamiche storiche di interpretazione, appropriazione, gestione, organizzazione, strutturazione di tre diverse aree montane per arrivare a identificare, in questo dibattere sulle forme di proprietà e sui diritti ad esse intrecciati, le matrici non solo giuridiche, ma anche economiche, politiche, sociali che hanno prodotto, creato, trasformato uno spazio cosiddetto naturale² (il bosco, interpretato qui come risorsa centrale in sistemi di economia alpina, e insieme come parte di un complesso multiplo di risorse fatto di alberi, pascoli, acqua), tenendo ferma una prospettiva locale. I diritti collettivi, la cui genesi locale cercherò qui di discutere, esprimono delle azioni ed è in questo senso che i problemi giuridici diventano problemi di storia sociale.³ I tre casi che presenterò mostrano da parte delle comunità locali una continua capacità di ridefinizione dell'approccio alle risorse e di una diversificazione nel loro sfruttamento, rivelando così anche delle capacità di rimodellamento sociale che contribuiscono a definire gli spazi locali.⁴ La tensione tra i diversi usi della risorsa e tra i diritti di accesso che la riguardano richiede infatti la formulazione di complesse regole d'uso della risorsa stessa. Questi casi di studio dimostrano come nella gestione delle risorse boschive il confine tra proprietà individuale e possesso collettivo non fosse così nettamente definito e come la rete degli attori sociali fosse complicata da tipologie, relazioni e gerarchie mobili: una ricostruzione storica condotta a scala topografica mostra come i diritti d'uso e di accesso fossero spesso sovrapposti e oggetto di negoziazioni continue tra comunità (il termine andrebbe discusso, ma non è questa la sede per farlo) comuni, frazioni, parrocchie, «particolari», famiglie. Una possibile lettura di questa realtà è che fosse proprio la fluidità giurisdizionale, espressa in conflittualità spesso accese, ad assicurare un ordine sociale sostenibile, frutto cioè di un equilibrio dinamico fra la gestione della competizione sociale e di un equo accesso alle risorse.

Appennini liguri

Il primo caso che presento riguarda un conflitto plurisecolare in alta Val Trebbia, in provincia di Genova: si tratta di una controversia che riemerge negli anni Venti attorno all'uso promiscuo tra Casanova di Rovegno e Fontanigorda di una grande faggeta, ma le cui tracce si possono seguire fino al XVII sec.⁵ Questa zona dell'Appennino ligure presenta un'alta densità di terre collettive – definite localmente *comunaglie* – e negli ultimi anni sono state avviate ricerche multidisciplinari che hanno permesso di cominciare a identificare le trasformazioni del quadro sociale e giurisdizionale sul quale nel tempo le pratiche legate all'accesso collettivo delle risorse – che si configurano come un intreccio dinamico di diritti, pratiche, negoziazioni si sono fondate, riflettendo nello stesso tempo sulla definizione storica della località.⁶

Tratteggio alcuni elementi della lite. Nei primi mesi del 1926 il sindaco di Rovegno, dopo avere in un primo momento negato che sul suo territorio si esercitassero usi civici, fa pervenire al Commissario un'istanza di riconoscimento dei propri diritti, preparata da un avvocato torinese, il cui *incipit* è quasi rituale: «da tempo immemorabile gli abitanti della borgata di Fontanigorda esercitano il diritto di tagliare legna [...] e il diritto di pascolo [...] nel fondo pascolativo e boschivo a faggi denominato Selva sotto la Ripa [o Riva]. Sul detto fondo viene esercitato promiscuamente cogli abitanti di Fontanigorda consimile diritto dagli abitanti della frazione di Casanova». Nella memoria si precisa poi – sempre confermando una precisa tradizione retorica – che i diritti sono esercitati «senza che esista alcun regolamento e in conformità della consuetudine secondo la quale è vietato di usare la legna raccolta per ridurla a carbone».

Nella costruzione della memoria giuridica emerge tra i temi affrontati quello della storia della distrettuazione e della partizione territoriale. L'avvocato ritrova infatti le ragioni dell'ambiguo status giuridico e territoriale dei terreni tra i due comuni nei radicali interventi di riforma condotti dall'amministrazione napoleonica a fine Settecento, particolarmente importanti in un'area dall'assetto istituzionale molto particolare. Ci si trova infatti in una zona che fino alla fine dell'antico regime è caratterizzata dalla presenza di una composita rete di feudi, molti di natura imperiale, appartenenti a famiglie dell'aristocrazia genovese.

L'avvocato ricostruisce, a volte con alcune incongruenze, queste successioni istituzionali, e segnala il nodo – irrisolto – tra distrettuazioni amministrative

e disponibilità dei beni: «la borgata di Fontanigorda faceva un tempo parte della Parrocchia di Casanova [...]. Successivamente fu costituito il Comune di Fontanigorda [...] e nel 1811 fu costituita anche la Parrocchia di Fontanigorda. Non risulta che all'epoca del distacco di Fontanigorda da Casanova si sia proceduto al reparto della attività patrimoniali della borgata: dopo la divisione gli abitanti di Casanova e di Fontanigorda continuarono ad esercitare i diritti di legnatico e di pascolo sul fondo suddetto».

Viene qui sollevata la questione della legittimità – o dell'illegittimità – dell'accesso alle risorse contese, proprio sulla base dell'appartenenza delle comunità a un *luogo*, nel tentativo di mostrare come le trasformazioni amministrative succedutesi nei secoli avrebbero – o non avrebbero – sancito i nessi tra comunità, luoghi e risorse. In un'ulteriore memoria di qualche mese successiva (maggio 1926), questa volta stilata da un avvocato genovese anch'egli difensore di Fontanigorda, l'origine della controversia sulla selva viene fatta risalire al fatto che alla separazione di Fontanigorda da Casanova non avesse fatto seguito quella dei beni già appartenenti alla comunità di Casanova: «la divisione non fu fatta e gli abitanti di Fontanigorda continuarono ad esercitare il godimento dei boschi comunali come per l'addietro con gli abitanti di Casanova». Su queste argomentazioni egli poggia «l'origine e il fondamento del diritto di pascolo e legnatico esercitato [dagli uomini di Fontanigorda] sui boschi in contestazione: si tratta di condominio e di godimento dei boschi da parte dei condomini, e non di diritti di uso sopra i beni di altrui proprietà».

Nel frattempo anche gli avversari hanno prodotto una memoria, affidandosi all'avvocato Carlo Cereti di Genova: quest'ultimo non nega che i beni contesi fossero beni comunali goduti dalla popolazione, ma sostiene che fossero beni propri del comune di Casanova (accorpato poi a quello di Rovegno), da esso posseduti «in seguito ad un atto del 1603 da parte del Principe Doria allora feudatario della Valtrebbia col quale i monti in contestazione erano assegnati alla borgata di Casanova solo lasciando un uso civico di pascolo e legnatico ad alcune determinate famiglie di Fontanigorda». Uno dei temi che emerge con più vigore dalla documentazione e che si presenta come una chiave di lettura particolarmente significativa della relazione tra struttura sociale, accesso alle risorse e insediamenti è proprio quello della parentela: diritti della comunità e diritti di ascendenza risultano infatti, per i tre secoli in cui è possibile seguire la lite, strettamente intrecciati.

L'avvocato di Fontanigorda contesta però le limitazioni del diritto di uso dei boschi a favore delle due sole famiglie dei Biggi e dei Brignole: «negli ordini e

costituzioni di S. E. il Principe Gian Andrea D'Oria Landi per i suoi feudi dei quali faceva parte Casanova che comprendeva allora Fontanigorda, era stabilito che era vietato asportare la legna tagliata nei boschi comunali fuori dalle rispettive giurisdizioni, facendo però una eccezione per gli uomini delle *ville* di Pentema e Fontanigorda «ai quali per la loro povertà si tollera l'estrarre i loro soliti piccioli e leggeri legni lavorati». Risulta quindi che nei boschi comunali avevano diritto di tagliare gli uomini di Fontanigorda e non soltanto due determinate famiglie, ed anzi agli uomini di Fontanigorda era concesso per la loro povertà un diritto maggiore che ad altri, e cioè l'esercizio di industria di piccoli arnesi domestici». Il tema che emerge, in maniera in un certo senso concorrenziale – diritti su base residenziale contro diritti di lignaggio –, rimanda alla strutturazione storica dei diritti d'uso su base familiare, una peculiarità in queste zone appenniniche per tutta l'età moderna.

Uno dei problemi che emerge dall'analisi di questi documenti è quello della controversa interpretazione delle argomentazioni contenute nei documenti della disputa, anche in relazione alla *qualificazione* delle risorse in gioco. Ne è un esempio il fatto che buona parte dei conflitti paiono riguardare un bosco e i suoi diritti di accesso, mentre numerosi riferimenti fanno invece affiorare la realtà di un sistema multiplo di utilizzo delle risorse ambientali, in cui le pratiche legate alla pastorizia e all'allevamento hanno un ruolo decisivo. Come noto, anche le tecniche e le modalità di sfruttamento delle risorse, la loro qualità e la loro natura sono un elemento legittimante decisivo nella rivendicazione del loro possesso. Il taglio di un bosco è un'azione giurisdizionale, così come lo è la sua conversione più o meno temporanea in pascolo oppure in terreno coltivato e, dunque, la registrazione di queste azioni all'interno di un documento costituisce in sostanza un'interpretazione della natura sociale di un fatto, che è altra cosa rispetto alla sua «realtà».

Alpi Marittime

Il secondo caso di studio su cui vorrei proporre riflessione si basa su una ricerca di Beatrice Palmero dedicata a liti sulle risorse boschive e di pascolo nelle Alpi Marittime.⁷ Mi interessa utilizzare questo caso per mettere alla prova alcune delle categorie giuridiche con cui le mie ricerche si misurano. Nel saggio vengono analizzate e ricostruite una serie di liti su pascoli e boschi montani in zone alpine di frontiera tra Italia e Francia. Naturalmente, come ben emerge,

i luoghi qui non vengono definiti in senso geografico ma giurisdizionale – credo che il concetto di «autorità» utilizzato dall'autrice sia un dispositivo per poter discutere di confini non in senso territoriale ma giurisdizionale. Anche qui i conflitti, che oppongono diverse comunità «pastorali» (Valdieri, Entracque, Limone, Chiusa Pesio, La Brigue), sono letti a partire dal momento della liquidazione degli usi civici che interessavano quelle aree. Anche qui, e in modo ancora più puntuale, la fonte del Commissariato usi civici è incrociata con le fonti locali degli archivi storici comunali o dipartimentali. I conflitti territoriali analizzati mettono in evidenza dei nodi giurisdizionali (sia che si tratti di usi o di diritti) che problematizzano – e complicano – le relazioni tra comunità e luoghi. Le «alpi» – i boschi e i pascoli in quota destinati alla pastorizia estiva – risultano essere luoghi in cui viene esercitata un'autorità frutto della negoziazione (conflittuale, nella misura in cui i documenti che noi abbiamo a disposizione sono sempre frutto di un addensarsi di conflittualità) sui diritti fra individui e gruppi. Questa «autorità della montagna» è definita – in senso diacronico – come «pièce de droit ou trace de discours au niveau de différents sujets de pouvoir», intorno agli usi dello spazio o all'esercizio di diritti sulle risorse. Gli accessi ai pascolo o ai boschi – che possono essere letti come proiezione spaziale di una legittimazione di competenze sociali e politiche – sono creati e regolamentati da azioni (accesso, passaggio, sosta, percorsi, fiscalità) che rappresentano dei diritti e che sarebbe interessante indagare ulteriormente nelle loro dinamiche spaziali. È molto interessante in questo senso il caso dei castagneti della Val Vermentagna: le zone del possesso erano garantite a Vernante e Limone da un'imposta (il *fodro*), sebbene i boschi fossero accatastati presso un'altra comunità (Boves). Siamo di fronte a un'apparente incongruenza dovuta alla traduzione di un diritto più antico (testimoniato dal pagamento del *fodro*) in un diritto territoriale moderno. La storia di questi castagneti è ben più complessa ed è attentamente ricostruita nel saggio. L'ho citata come esempio di una condizione particolare esito di negoziazioni – in questo caso fiscali – per il possesso e l'uso dei boschi. A conclusione di questo breve percorso nelle Alpi Marittime cito il passaggio conclusivo del saggio di Palmero: «[...] les «usage des lieux» constituent un espace réservé à la négociation des communautés, des groupes locaux ou des particuliers face aux transformations politico-économiques du territoire, à l'expression d'une continuité socioculturelle des rapports avec l'espace».

Val Formazza

Il territorio del comune di Formazza si incunea in direzione sud nord tra i cantoni svizzeri del Ticino e del Vallese ed è in realtà – come spesso accade nei segmenti amministrativi locali italiani – un insieme frammentato di frazioni (Foppiano, Fondovalle, Chiesa, S. Michele, Valdo, Ponte, Canza).⁸ Le frazioni e – più ancora – le parrocchie sono i soggetti giurisdizionali (e le unità territoriali base) di riferimento nell'analisi del tema dei diritti collettivi, anche in età contemporanea. Un'ulteriore considerazione sulle dinamiche spaziali del luogo riguarda la sua geografia: nel caso di un comune totalmente montano come quello che sto esaminando è necessario considerare che le dinamiche territoriali non solo non sono leggibili attraverso l'ottica dei confini municipali (o frazionali), ma anche la loro interpretazione in termini di aggregazioni ecclesiastiche (pievi, cappelle, parrocchie), che pure risulta efficace in altri casi, deve essere integrata con il tema dell'accesso alla risorse. La letteratura etnografica che si è occupata di «terre alte», ponendosi il problema della comparabilità dei casi di studio, ha riconosciuto che l'unità base di comparazione sono le aree verticali definite in base all'uso delle risorse (e non – per esempio – zone omologhe in base alla loro altitudine).⁹ Il controllo verticale di pascoli e boschi è la forma di spazializzazione da considerare nell'analizzare le controversie legate alla gestione delle risorse in ambito alpino. E questo, come si vedrà, anche quando nuovi elementi di conflittualità intervengono a complicare ulteriormente il quadro, come è il caso della nuova risorsa (imposta) dell'idroelettrico.

Anche qui partiamo da una sentenza del Commissario usi civici del 1930: le parti in causa sono il comune di Formazza e i consorzi proprietari dei boschi, che vengono elencati (con il doppio toponimo italiano e tedesco) e poi ulteriormente specificati nelle singole persone dei consortisti (circa 500 aventi diritto, uomini, donne e minori, per una decina di cognomi ricorrenti: quasi metà della sentenza è dedicata alla citazione dei nomi).

Il fatto riguarda la denuncia (conseguenza della legge 1766 del 1927) da parte del podestà di Formazza dell'esistenza di usi civici di pascolo e legnatico a favore della popolazione in «sette corpi di terre» posseduti dai consorzi proprietari dei boschi, corrispondenti alle sette frazioni di Formazza, e altri cinque consorzi proprietari di Alpi (tutti precisati e descritti dal perito incaricato dal Commissariato, che ne dà gli esatti confini, l'estensione, la caratterizzazione culturale o morfologica e i riferimenti particellari del catasto Rabbini).¹⁰

Possiamo leggere – in questo e in altri casi – nelle controversie sull'uso comune delle terre l'attivazione di risorse politiche attraverso una conflittualità saldamente ancorata nello spazio; la stessa qualificazione delle risorse (ambientali), inoltre, risulta essere un processo sociale, da analizzare nella sua evoluzione storica e attraverso le sue discontinuità.¹¹

Dopo aver enunciato il «fatto» (su cui tornerò) la sentenza si dedica all'esposizione del «diritto», nella forma di una narrazione storica conforme ai canoni retorici giuridici. Il Comune di Formazza, di cui sono specificate le coordinate geografiche, è detto «abitato da popolazione di lingua tedesca in corso di italianizzazione, originaria, secondo quanto dice lo studio dei nomi, dell'alta valle della Reuss, sparsa per tutta la parte coltivata del territorio comunale in gruppi più o meno considerevoli di abitazioni, che fanno capo a sette principali borgate e formano con esse le sette frazioni del Comune».

L'estensore della sentenza cita «gli storici locali» che concorderebbero nel considerare la val Formazza «completamente disabitata» prima dell'introduzione della popolazione tedesca e usata solo per gli alpeggi estivi dai proprietari italiani del fondovalle. L'immigrazione dall'area tedesca andrebbe fatta risalire all'epoca di Ottone IV: nel testo viene citato un suo diploma (dato in Pavia il 26 Aprile 1210)¹² che provava che la valle era a quel tempo proprietà privata della famiglia de Rodis, residente nei luoghi di Baceno e Premia.

Nel diploma «si riferisce che sono stati appunto i de Rodis a popolarla portando dalla vicina Svizzera contadini e pastori usi a vivere a quell'altezza, e adibendoli a quelle terre per la loro stabile coltivazione con sedi corrispondenti alle attuali borgate, i cui nomi, quali vengono ancora usati parlando tedesco dagli abitanti del Comune, testimoniano appunto di tale origine; finché decaduta la famiglia de Rodis e costretta dal bisogno ad alienare gradatamente tutti i suoi possessi, le terre stesse, separate per mancanza di strade dalla rimanente valle del Toce e considerate sempre inabitabili dalle sottostanti popolazioni italiane, passarono a poco a poco in esclusiva proprietà di quei coltivatori, i cui successori ancora le posseggono, [...] sempre, come erano possedute dai loro autori, a titolo esclusivamente individuale e privato».¹³

La ragione della corrispondenza fra proprietari e proprietà (per nulla scontata per chi si sia occupato di beni collettivi, come non è scontata la capacità di azione giuridica delle parti in causa) è dunque fatta risalire alla decadenza della famiglia che possedeva le terre e che era stata costretta ad alienarle, alla separatezza e inaccessibilità dei luoghi in questione e alla specificità etnografica della popolazione che li abitava.

In un passaggio è scritto che, come rilevato anche dal perito istruttore e dallo stesso commissario, «contro l'ipotesi della demanialità sta veramente tutta la tradizione locale ed il pensiero unanime della popolazione. Così semplicemente privato appare alla coscienza giuridica della popolazione il diritto dei vari Consortisti non ostante la loro unione in consorzi, che nel linguaggio locale non si parla neppure di Consortisti o di Consorzi, né d'altro che alluda alla loro organizzazione, ma esclusivamente di «Eigenthümer», ossia «Proprietari»;¹⁴ onde non avviene mai che si dica dalla popolazione «Consorzio di [...]» ecc. ma solo ed invariabilmente «Proprietari di [...]». La parola «Consorzio» manca addirittura come ogni altra simile nel linguaggio locale».

L'estensore della sentenza mostra un'insolita sensibilità per uno dei maggiori problemi delle pratiche di accertamento di istituzioni centrali condotte a livello locale: l'incongruenza lessicale – e tassonomica – che caratterizza, nella documentazione, la relazione tra categorie generali e oggetti locali.

Qui viene invece avanzata l'ipotesi che proprio il travisamento linguistico possa essere alla base di un malinteso giuridico: se la parola consorzio è usata dai legali italiani ciò è avvenuto solo nei tempi più recenti «e non certo per sostituire alla parola «proprietari» un vocabolo meno nettamente caratteristico del diritto privato, ma semplicemente per precisare secondo l'uso della sottostante valle del Toce [...] trattarsi di proprietari che hanno riunito determinate loro terre in un solo «Corpo» più economicamente e più utilmente sfruttabile mediante una amministrazione comune [...]».

La qualità «nettamente privata» dei consorzi è dunque ribadita, nonostante gestione e regole di accesso siano collettive (con una partecipazione alle spese e agli utili delle terre consorziate proporzionale alle quote proprietarie).¹⁵

La ricostruzione storica che corrobora le argomentazioni della sentenza non si limita alla citazione del diploma di Ottone IV che attesterebbe i movimenti migratori di popolazioni dall'area tedesca (ma che soprattutto spiegherebbe «l'originaria appartenenza a titolo particolare delle terre oggetto della presente causa»). Da inizio Ottocento una serie di cause (elencate nella sentenza, con i relativi giudizi) si erano occupate di stabilire la natura giuridica della terre formazzine. Non è questa la sede di ricostruire i risultati di quelle inchieste, anche se è evidente il grande interesse che rivestirebbe una tale analisi.

Un consulto era stato chiesto anche al «celebre giureconsulto» Francesco Scaciga della Silva, che era anche storico (autore di una *Storia dell'Ossola* del 1842) oltre che discendente della famiglia de Rodis (fatto che avrebbe dovuto legittimarlo a poter esprimere un parere). Anche la vicenda biografica di un

notabile locale, storico e giurista, sarebbe un elemento che potrebbe arricchire ulteriormente la ricerca.

Il procedimento del 1930, accerta quindi che i consortisti non appartengono ai consorzi «uti universi» o in egual misura secondo i loro bisogni, ma ciascuno secondo la propria quota, l'una dall'altra diversa, con perfetta libertà di locarla o alienarla e anche se si trasferiscono da una frazione all'altra o emigrano dal Comune o dal Regno.¹⁶

Pareva così di essere arrivati alla definitiva risoluzione di una secolare questione vertente fra il comune di Formazza e i suoi abitanti: parte in base «alle ammissioni delle parti», parte in base «a documenti» e a «un'inchiesta testimoniale» veniva riconosciuto che le terre di superficie estesissima possedute dai consorzi, appartenevano agli stessi in proprietà privata, essendo stato escluso qualsiasi carattere pubblico, con la sola limitazione che sulle terre stesse veniva dalla generalità degli abitanti esercitato l'uso civico di pascolo e legnatico.

La risoluzione commissariale, come spesso si può notare anche nel caso dei pronunciamenti dei tribunali ordinari, non chiude tuttavia la questione, che è radicata in dinamiche conflittuali locali più profonde. Negli anni Cinquanta un abitante della frazione San Michele, a nome del consorzio di cui è curatore, chiede di eliminare le antiche «discordie esistenti tra le giovani famiglie formazzine e le vecchie», dovute all'impossibilità di godere, tutti indistintamente e in egual modo, dei diritti negati con la sentenza che liquidava gli usi civici in val Formazza: «in una valle interamente circondata da boschi» scrive il curatore «le giovani famiglie non possono neanche raccogliere il legname da ardere per uso privato», uno stato di cose che «mette un gran numero di famiglie formazzine in stato di inferiorità rispetto alle altre».

Agli antichi conflitti si affiancano questioni che riguardano le «nuove risorse» della valle e più precisamente le indennità dovute per la costruzione di impianti idroelettrici, che coinvolgono i consorzi e la società Edison (che già prima delle operazioni commissariali aveva costruito un lago artificiale invasando una grande quantità di terreni).

Nel dopoguerra era stato nominato perito istruttore in queste zone il «celebre» – per chi si sia occupato di usi civici in Piemonte e Liguria – geometra Torrero.¹⁷ Con lo stile di lavoro che gli è proprio Torrero ribalta completamente l'interpretazione della procedura commissariale di vent'anni prima e propone la sua lettura del caso usi civici in val Formazza. Secondo Torrero, dai sopralluoghi effettuati, dalle indagini «svolte in loco interpellando decine di persone» e da quanto attestato dal sindaco i terreni sono «sempre stati» comunali e «da tempo

immemorabile il Comune ha sempre esercitato su di essi la proprietà vendendo la legna matura, affittando i pascolo esuberante ai bisogni della popolazione, incassandone l'importo, lasciando che la popolazione, come è consuetudine, andasse a pascolare e legneggare» (siamo nel 1958). Una versione dei fatti del tutto contrastante rispetto a quanto stabilito dalla sentenza degli anni Trenta e anche contraddittoria rispetto alla quantità di documenti prodotti, e di ricostruzioni storiche effettuate, per corroborare quel procedimento. Torrero ricompone la storia delle proprietà collettive in valle con elementi del tutto diversi. Nella ricostruzione che propone al Commissario accenna alle vicende che hanno caratterizzato la valle, che costituirebbero a suo dire il fondamento dell'opportunità di far riconoscere i terreni controversi come privati. Ai tempi della costruzione del lago artificiale per l'avvio dell'idroelettrico (ecco la nuova risorsa) la società Edison aveva espropriato una grande quantità di terreni, e corrisposto un cospicuo indennizzo all'allora podestà, che l'aveva poi – secondo la ricostruzione di Torrero – investito in opere pubbliche. I privati consortisti avevano però reclamato l'indennità riscossa dal comune, che non poteva restituirla avendola già spesa. «Pare – scrive Torrero nella sua relazione al Commissario – che il Comune ed i Consorzi facessero un accordo nel senso che in compenso della somma da restituire il Comune avrebbe riconosciuto ai consortisti la proprietà vastissima dei terreni comunali boscati». L'uso possessorio che negli anni Trenta veniva fatto risalire a consuetudini «tipiche» delle popolazioni germaniche migrate in val Formazza sarebbe in realtà il prodotto di un risarcimento, avvenuto in età contemporanea, e conseguente all'ingresso in valle di un nuovo attore (la società Edison) e di una nuova risorsa (l'idroelettrico).

Torrero spiega che una volta dichiarate le terre private e affrancate dagli usi civici sia era creato «malcontento», specialmente a causa della cattiva amministrazione dei procuratori nominati dai consorzi. Alcuni consortisti avevano revocato le procure, ma soprattutto la conseguenza era stata che i terreni erano stati abbandonati e lasciati «in balia a tutti», con gravi danni per il bosco. Il perito aveva intervistato molti consortisti, che avevano dichiarato di non essersi mai sentiti «veri proprietari» dei beni a loro attribuiti; il loro auspicio era che i terreni venissero restituiti al comune perché li utilizzasse «mediante razionali tagli della legna».

Alla luce di questa revisione l'impostazione della sentenza del 1930 potrebbe essere letta come una costruzione giuridica intesa a risolvere un problema (quello degli indennizzi) che aveva solo parzialmente a che fare con questioni di disambiguazione territoriale. I beni collettivi sarebbero dunque stati un pretesto per

risolvere problemi che riguardavano altri diritti, legati al godimento (indiretto, e già monetizzato) di altre risorse.

La vicenda ricostruita fino a questo punto, oltre a complicare la lettura delle dinamiche territoriali così come erano state presentate negli anni Trenta, mette anche a fuoco alcuni punti che sono già stati brevemente accennati. Il primo è quello della spazializzazione «verticale» delle reti sociali ed economiche in area alpina. Da quanto dice il perito, infatti, le sole terre di proprietà di privati sarebbero stati gli alpeggi (evidentemente più in quota rispetto agli altri terreni controversi), facendo sospettare una rilevanza economica difforme tra le due zone, o comunque una differenza nella gestione e nell'accesso alle risorse. La seconda veloce annotazione riguarda un'evidente trasformazione del ruolo delle risorse agro-silvo-pastorali avvenuta tra gli anni Trenta e gli anni Cinquanta del Novecento: le interviste fatte ai locali restituiscono traccia di un progressivo abbandono del bosco, la cui funzione era certamente mutata a partire dal dopoguerra, tanto da far auspicare agli attori sociali che ne erano proprietari una gestione da parte dell'amministrazione pubblica.

Queste considerazioni andrebbero sicuramente integrate con analisi più approfondite dell'economia della valle, ma sono qui citate come spia di una discontinuità che è di per sé interessante. Torrero vede nel processo di attribuzione ai privati di beni sempre utilizzati dal comune «nell'interesse della generalità» un serio pregiudizio dei diritti della collettività, e chiede dunque al commissario di riesaminare la questione. La mia lettura di queste vicende è che un ruolo chiave nella storia delle terre comuni (o gestite in comune) sia rappresentato dalla necessità e dalla capacità di negoziazione degli attori locali. Al centro della questione stanno i diritti espressi localmente e la pluralità delle logiche di organizzazione sociale. Le controversie sui beni collettivi dimostrano come le categorie delle leggi elaborate a livello centrale (come è il caso della legge 1766 del 1927) spesso producano un attrito nello spazio giuridico locale, anche solo per il fatto che la scala della formulazione legislativa centrale non permette di cogliere i dettagli presenti a livello locale. Ma è anche da questo attrito (che può essere resistenza al cambiamento o adattamento) che il processo di costruzione dei diritti si genera, evolvendosi secondo i bisogni di negoziazione della comunità locale, in un preciso contesto sociale e secondo proprie dinamiche storiche.

Note

- 1 M. Bloch, «I Paesaggi agrari. Tentativi di una messa a punto», in: *Lavoro e tecnica nel Medioevo*, Roma-Bari 2009 (ed. or. in *Annales d'histoire économique et sociale*, VIII, 1936, pp. 256–277). In una nota dello stesso saggio Bloch accenna a «quella che si potrebbe chiamare l'archeologia delle foreste». In Italia la suggestione blochiana ha avuto un riscontro storiografico negli anni Ottanta, quando al tema sono stati dedicati due numeri di *Quaderni storici*, nell'aprile 1982 a cura di D. Moreno, P. Piuksi e O. Rackham («Boschi: storia e archeologia forestale») e nell'agosto 1986 a cura di D. Moreno («Boschi, storia e archeologia: Riprese, continuità, attese»).
- 2 Sulla non naturalità degli ambienti naturali è concentrato il dibattito dell'ecologia storica, cf. i lavori di O. Rackham dei quali cito almeno *Ancient Woodland: Its History, Vegetation and Uses in England*, Londra 1980 e *The Nature of Mediterranean Europe: an Ecological History*, New Haven-Londra 2001.
- 3 Il riferimento è L. Assier-Andrieu, *Le peuple et la loi. Anthropologie historique des droits paysans en Catalogne française*, Parigi 1987, il cui tema è il conflitto dei diritti (specifici/astratti, collettivi/statali) in una zona rurale. Cf. inoltre O. Raggio, «Norme e pratiche. Gli statuti campestri come fonti per una storia locale», *Quaderni storici*, 88, 1, 1995, pp. 155–194.
- 4 Un numero di *Quaderni storici* (81, 3, 1992), ormai celebre nel dibattito sui beni comuni, dedicato alle *Risorse collettive* e curato da O. Raggio e D. Moreno proponeva una lettura delle risorse come prodotto sociale che rimane ancora tutta da esplorare.
- 5 Una prima e più estesa versione del paragrafo sugli *Appennini liguri* si trova in V. Tigrino, G. Beltrametti, M. Rocca, A. Stagno, «Terre collettive e insediamenti in Alta val Trebbia (Appennino Ligure): la definizione della località tra Sette e Novecento», in: *Archivio Scialoja Bolla. Annali di studio sulla proprietà collettiva*, 1, 2013, pp. 105–155. Cf. anche G. Beltrametti, *Un esercizio di storia territoriale: fonti e temi in una controversia sui diritti collettivi in Alta Valle Trebbia (XX sec.)* in: R. Cevasco (a cura di), *La natura della montagna. Studi in ricordo di Giuseppina Poggi*, Sestri Levante 2013, p. 172–185.
- 6 Per il dibattito sul tema della località si veda il recente volume di A. Torre, *Luoghi. La produzione di località in età moderna e contemporanea*, Roma 2011, che offre una ricchissima bibliografia.
- 7 B. Palmero, «Usage et autorité du pâturage sur les montagnes liguro-piémontaises, XV^e–XX^e siècle», in: *La montagne pouvoirs et conflits de l'Antiquité au XXI^e siècle*, Chambéry 2011, pp. 229–249.
- 8 Una prima versione di questo paragrafo è stata pubblicata in G. Beltrametti, «Usi civici, gestione collettiva delle risorse e diritti locali. Analisi storica di morfologie di possesso in realtà giurisdizionali di confine (Val Formazza, XIX–XX sec.)», *Percorsi di ricerca. Working papers. Laboratorio di storia delle Alpi – Labisalp*, 1, 2013 (vers. on-line: www.labisalp.arc.usi.ch/it/pubblicazioni/working-papers).
- 9 Rimando, anche per la bibliografia citata, allo studio non più recentissimo di D. Guillet, «Toward a Cultural Ecology of Mountains. The Central Andes and the Himalayas Compared», *Current Anthropology*, vol. 24, n. 5, 1983, pp. 561–567. Riflessioni più recenti sulla pastorizia alpina e sulle correlate istituzioni di gestione collettiva, condotte su un caso di studio svizzero, sono quelle di G. Landolt; il testo della conferenza (tenutasi a Utrecht nel dicembre 2012, è rintracciabile su www.collective-action.info/conference/.../landolt (ultimo accesso maggio 2013), a cui rimando anche per la bibliografia.
- 10 Il cosiddetto catasto Rabbini, dal nome del geometra incaricato di redigerlo, era stato promosso da Cavour e prevedeva una rilevazione a grande scala del Regno di Sardegna. Realizzato fra il 1853 e il 1870 (la mappa di Formazza è datata 1865), non fu mai attivato. Le rilevazioni catastali furono completate solo per i circondari di Torino, Susa, Pinerolo, Novara, Ossola e Pallanza.
- 11 Sulle risorse ambientali come prodotto sociale cf. *Premessa a Risorse collettive* (vedi nota 4), p. 619: «Le risorse ambientali stesse sono il risultato di pratiche di attivazione e/o controllo esercitate in tempi più o meno remoti».

- 12 Il diploma risulta già edito in quegli anni. Cf. N. Bazzetta de Vemenia, *Storia della Città di Domodossola e dell'Ossola superiore dai primi tempi all'apertura del traforo del Sempione*, Gozzano-Omegna-Domodossola 1911 (poi ripubblicato nel 1978). Cf. in particolare p. 157 dove si legge: «La Valle Formazza con alcune terre di Antigorio per diploma di Ottone IV imperatore, del 25 aprile 1210, era stata concessa in feudo a Guido De Rhodes, capostipite di una gloriosa famiglia feudale [...]. Il feudo dei De Rhodes durò per 276 anni, cioè fino al 1486». Ringrazio Roberto Leggero per avermi aiutata a reperire queste informazioni.
- 13 Un'escursione documentaria nelle fonti notarili permetterebbe di chiarire meglio i passaggi proprietari nella loro definizione giuridica.
- 14 Il termine tedesco corretto è *Eigentümer*
- 15 In contraddizione a questa tesi viene citato l'operato dell'Intendente sabauda che, in esecuzione del Regolamento dei Pubblici emanato da Vittorio Amedeo III con le regie patenti 6 giugno 1775 «ed applicato con speciali cure nell'Ossola per ordine di Re Vittorio Emanuele I», aveva definito queste terre «vicinali» sostenendo che dovessero essere devolute all'amministrazione comunale. Ma dopo decenni di tentativi da parte del comune di ottemperare alle istruzioni dell'Intendenza, le opposizioni dei consorzi davanti all'autorità giudiziaria erano state riconosciute fondate.
- 16 La questione della capacità di azione giuridica «uti singuli» o «uti universi» appartiene alla storia del diritto sui beni collettivi: in molti dei procedimenti che si trovano nell'archivio del Cluc è possibile rintracciare elementi di questa discussione. Per un'ulteriore esemplificazione, cf. Tigrino/Beltrametti/Rocca/Stagno (vedi nota 5).
- 17 Torrero ha conservato le sue carte di lavoro, che si trovano ora a Cravanzana, in provincia di Cuneo, presso gli eredi. La sua rilevanza per la storia territoriale è stata fatta notare da Torre (vedi nota 6), p. 362, ma *passim*.